

ALLEGATO A)

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO
**FINANZIAMENTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (M.P.M.I.) PER LA
QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA**

Edizione 2017

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 631 del
04/08/2017

1. Obiettivi e disponibilità finanziarie

L'azione intende promuovere il processo di riqualificazione dell'offerta turistica ligure con interventi sulla liquidità delle imprese, attraverso lo sviluppo e la competitività delle strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 5 della L.R. n. 32 del 12 Novembre 2014 (alberghi, residenze turistico – alberghiere, locande ed alberghi diffusi), con il cofinanziamento del sistema bancario.

2. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione micro, piccole e medie imprese che esercitano attività alberghiera, di cui alla L. R. n. 32/2014 art. 5, comma 2, lettere a) alberghi, b) residenze turistico – alberghiere, c) locande, d) alberghi diffusi, iscritte ed attive al Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui all'Allegato I al regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014.

Sono esclusi dai benefici del presente Avviso:

- a) le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- b) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- c) le imprese in difficoltà;¹
- d) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi².

3. Localizzazione del Piano di riqualificazione

Gli interventi facenti parte del Piano di riqualificazione oggetto del presente Avviso devono interessare un'unica struttura ricettiva, e le sue eventuali pertinenze, ubicata sul territorio regionale ligure, che, al momento della presentazione della domanda, risulti nella disponibilità dell'impresa e regolarmente censita presso la CCIAA.

4. Interventi ammissibili

¹ Art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

² Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Sono considerati ammissibili ad agevolazione i Piani di riqualificazione proposti da micro, piccole e medie imprese finalizzati alla riqualificazione dell'offerta turistica ligure attraverso lo sviluppo e la competitività delle strutture ricettive alberghiere.

Il finanziamento, a sostegno del Piano di riqualificazione ritenuto ammissibile, ha natura ipotecaria ed è concedibile per un ammontare non inferiore ad Euro 150.000,00 e non superiore ad Euro 800.000,00, fino al 100% del Piano di riqualificazione stesso.

I titoli di spesa facenti parte del Piano di riqualificazione concorrono al Piano medesimo nel limite del proprio valore (IVA inclusa) e non costituiscono spesa ammissibile, ma base per la quantificazione della dimensione del progetto. Possono far parte del Piano di riqualificazione anche spese – che non costituiscono spesa ammissibile, ma base per la quantificazione della dimensione del progetto - relative al capitale circolante nel limite del 15% del valore del Piano stesso.

Quanto ricompreso nel Piano di riqualificazione deve essere strettamente funzionale all'attività finanziata e direttamente collegato al ciclo produttivo.

Il Piano di riqualificazione deve essere avviato successivamente alla data di presentazione a F.I.L.S.E. della domanda di finanziamento. Per avvio del Piano di riqualificazione si considera la data del primo titolo di spesa – come sopra definito - afferente al Piano stesso.

Gli interventi facenti parte del Piano di riqualificazione devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione di F.I.L.S.E.. Ai fini dell'avvenuta realizzazione del Piano si considera la data dell'ultimo titolo di spesa – come sopra definito - afferente al Piano stesso.

Tutti i titoli di spesa – come sopra definiti - relativi a quanto facente parte del Piano di riqualificazione devono essere intestati al soggetto beneficiario.

La rendicontazione finale relativa al finanziamento concesso deve essere inviata a F.I.L.S.E. entro 90 giorni dal sopraindicato termine ultimo concesso per la realizzazione del Piano di riqualificazione.

Il Piano di riqualificazione deve essere definito al momento della presentazione della domanda.

5. Tipologia delle spese facenti parte del Piano di riqualificazione

Sono ammissibili ad agevolazione i Piani di riqualificazione comprendenti le tipologie di spesa, che devono essere funzionali allo sviluppo ed alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e/o ai servizi complementari all'attività ricettiva svolta (quali, a titolo di esempio, centri benessere, impianti sportivi, parcheggi riservati, etc.), di seguito elencate:

- a) progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
- b) opere murarie e/o assimilate;
- c) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica;

- d) acquisto di dotazioni e programmi informatici e realizzazione di siti internet;
- e) spese finalizzate all'introduzione di sistemi di qualità e all'adesione a sistemi di certificazione ambientale secondo standard e metodologie riconosciute a livello nazionale e/o internazionale (es. ISO, EMAS, marchio Ecolabel, etc.).

Il Piano di riqualificazione potrà ricomprendere spese facenti parte il capitale circolante nella misura massima del 15% dell'importo complessivo del Piano stesso (ad es.: costi per l'alta formazione, costi per perizie, costi per garanzie, etc...).

Ai fini della finanziabilità del Piano, l'importo dei preventivi e dei titoli di spesa (come definiti al punto 4 del presente Avviso) deve essere non inferiore ad Euro 1.000,00 (IVA inclusa).

L'importo del Piano di riqualificazione è calcolato comprensivo dell'IVA e di qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Non possono far parte del Piano di riqualificazione finanziato, tra le altre, le seguenti spese:

- a) relativamente ai consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese, nonché le prestazioni di servizi effettuate dalle singole imprese consorziate e fatturate al Consorzio;
- b) le spese effettuate e/ o fatturate all'impresa da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- d) le spese effettuate e/o fatturate da società – comprese le ditte individuali - nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- e) le spese per l'acquisto di beni usati o rigenerati;
- f) le spese relative ad adeguamenti normativi.

Tutte le spese facenti parte del Piano di riqualificazione devono essere sostenute esclusivamente attraverso acquisto diretto. I pagamenti relativi a tali spese non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo dal Piano stesso.

I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese facenti parte del Piano di riqualificazione e per l'accreditamento del finanziamento concesso devono essere intestati al soggetto beneficiario. Non è possibile

apportare variazioni al Piano presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione del finanziamento di FI.L.S.E..

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) è comunicato nel provvedimento di concessione del finanziamento.

6. Caratteristiche del finanziamento e dell'agevolazione

Il finanziamento, a sostegno del Piano di riqualificazione ritenuto ammissibile, ha natura ipotecaria ed è concedibile per un ammontare non inferiore ad Euro 150.000,00 e non superiore ad Euro 800.000,00, fino al 100% del Piano di riqualificazione stesso.

Una quota del 50% di tale finanziamento è concessa a valere su fondi privati messi a disposizione da una Banca Convenzionata e una quota del 50% dello stesso è concessa da FI.L.S.E. a valere su fondi regionali, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24.12.2013).

Il finanziamento potrà avere una durata pari a 10 o 15 anni e potrà comprendere un periodo di pre-ammortamento fino a 4 semestri. Le rate, di preammortamento e di ammortamento, sono pagate in via posticipata al 30/06 e al 31/12 di ogni anno.

La prima rata di pre-ammortamento scade al termine del semestre nel quale viene effettuata la prima erogazione a valere sul contratto stipulato ai sensi del presente Avviso. Alla quota di finanziamento a valere su fondi privati si applica, in funzione delle valutazioni di merito creditizio effettuate dalla Banca, uno spread non superiore ai 350 punti base per i finanziamenti con durata 10 anni ed uno spread non superiore ai 400 punti base per i finanziamenti con durata 15 anni, da applicarsi al parametro base utilizzato dalla Banca convenzionata.

La Banca Convenzionata effettuerà le valutazioni di merito creditizio delle domande di finanziamento di cui al presente Avviso con gli abituali criteri di mercato e, a suo insindacabile giudizio, potrà concedere i finanziamenti nei limiti e secondo le caratteristiche sopraccitate.

Alla quota di finanziamento a valere su fondi regionali si applica un tasso fisso nominale annuo pari allo 0,50% per i finanziamenti con durata 10 anni e pari all' 1,25% per i finanziamenti con durata 15 anni.

Il risparmio in c/interessi, calcolato sulla quota di finanziamento a valere sui fondi regionali, corrispondente all'intensità di aiuto in regime "de minimis" equivalente, verrà comunicato da FI.L.S.E. al momento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

L'intensità di aiuto in regime "de minimis" verrà calcolata con il metodo di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo del finanziamento, secondo quanto previsto del Reg.

(UE) n. 1407/2013 e dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19/01/2008.

Nel caso in cui, con l'agevolazione concedibile, il limite "de minimis" venga superato dall'impresa, l'ammontare del finanziamento stesso dovrà essere riparametrato per rispettare i limiti stabiliti dal regime "de minimis" stesso.

Il finanziamento non può essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di Stato e/o concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Ai fini della verifica del rispetto del massimale "de minimis" di 200.000 euro (o di 100.000 euro nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) e delle condizioni di cui all'art. 5, 1° comma del regolamento 1407/2013, il beneficiario dovrà rilasciare idonea dichiarazione – in sede di domanda e di prima richiesta di erogazione riferendosi alla data di concessione - attestante gli aiuti concessi, a titolo di qualsiasi regolamento "de minimis", a suo favore o a favore delle imprese che con esso costituiscono "impresa unica" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, utilizzando gli appositi modelli presenti sul sistema "Bandi on Line".

Tali dichiarazioni dovranno essere tenute disponibili presso il soggetto richiedente l'agevolazione per i relativi controlli.

Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese con sede in Italia tra le quali esista uno dei rapporti di collegamento di cui all'art. 2, 2° comma del regolamento UE n. 1407/2013.

La richiedente è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione sino al momento della concessione del finanziamento da parte di FI.L.S.E..

7. Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 30 Novembre 2017 al giorno 20 Marzo 2018.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 16 Novembre 2017.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non

compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

8. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- a) dati generali dell'impresa;
- b) relazione illustrativa;
- c) relazione tecnico-economica;

e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- d) copia dei preventivi facenti parte del piano di riqualificazione;
- e) eventuale copia dei titoli abilitativi per le opere di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici, qualora già in possesso dell'impresa richiedente; alternativamente, l'impresa dovrà produrre tale documentazione a FI.L.S.E. al momento della prima richiesta di erogazione;
- f) qualora il richiedente sia persona diversa dal proprietario dell'immobile, dichiarazione di assenso del proprietario stesso ai fini dell'apposizione del vincolo di destinazione d'uso che verrà a gravare sull'immobile sede dell'intervento;
- g) copia della richiesta di finanziamento alla Banca Convenzionata (modulo A) timbrata per ricevuta dalla Banca;
- h) copia di attribuzione (modulo B) della cd. "Classificazione di rischio" da parte della Banca Convenzionata al momento della richiesta di finanziamento inoltrata alla stessa.

I preventivi facenti parte del Piano di riqualificazione dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema Bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (ad es.: preventivi, dichiarazioni, etc...), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

I soggetti richiedenti devono fornire quanto necessario per l'acquisizione da parte di FI.L.S.E. delle informazioni relative alla regolarità contributiva.

9. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande, corredate di quanto prescritto al punto 8 del presente Avviso, viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico

viene determinato dalla data di invio delle domande e, in presenza di più domande inviate nella stessa data, si procederà per l'attribuzione della priorità al sorteggio effettuato da un notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

Superata la verifica formale FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/ informazioni strutturali sul progetto stesso.

L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda a FI.L.S.E., con comunicazione, ai soggetti proponenti di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il provvedimento amministrativo di concessione o di diniego dell'agevolazione richiesta, è trasmesso da FI.L.S.E. oltre che al richiedente anche alla Banca Convenzionata presso la quale il richiedente ha presentato domanda di finanziamento.

Al termine della procedura di istruttoria bancaria, da concludersi entro 60 giorni dal ricevimento da parte della Banca del provvedimento amministrativo di concessione dell'agevolazione, la Banca stessa trasmetterà, tempestivamente, al soggetto beneficiario la comunicazione di delibera bancaria e a FI.L.S.E. il relativo modulo C.

Si precisa che tale modulo C può essere accettato da FI.L.S.E. anche qualora rilasciato da una Banca Convenzionata diversa da quella rilasciante il modulo A (di cui al precedente punto 8).

Il richiedente autorizza FI.L.S.E. e la Banca Convenzionata a trasmettersi reciprocamente quanto necessario all'espletamento degli adempimenti previsti dal presente Avviso e dalla Convenzione FI.L.S.E./Banche.

A seguito del provvedimento di concessione di FI.L.S.E. e della delibera positiva bancaria, il beneficiario, previo rilascio di garanzie, finalizzate alla restituzione del prestito, che dovranno essere ritenute idonee dalla Banca stessa, sottoscrive presso la Banca Convenzionata il contratto di finanziamento e ne trasmette copia conforme a FI.L.S.E. entro 6 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E. a pena revoca dell'agevolazione ottenuta.

Le garanzie sopraccitate sono finalizzate alla restituzione del prestito sia per la parte di finanziamento a valere sulla quota privata che per la parte di finanziamento a valere sulla quota regionale.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Procedura di valutazione delle domande da parte di FI.L.S.E.

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del piano di riqualificazione proposto a finanziamento.

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità della domanda.

Prima fase: valutazione di ammissibilità formale della domanda.

In tale fase, l'istruttoria sarà tesa a verificare, tra l'altro:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dall'Avviso per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione obbligatoria allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dall'Avviso in capo al richiedente;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni dell'Avviso;
4. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni dell'Avviso.

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito.

Seconda fase : Valutazione del merito del piano di riqualificazione proposto.

Nella fase di valutazione del merito del piano proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo “qualitativo” e comporta l’attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati che determina l’ammissione o la non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili a finanziamento le domande il cui esame di merito in ordine ai sottoriportati criteri consegua un punteggio minimo pari a 12 punti:

Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
Utilizzo del personale in relazione all’attività nel suo complesso	- Utilizzo prevalente di personale interno con regolare contratto nazionale del turismo o delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale che abbia effettuato corsi di formazione professionalizzante e/o alta formazione dopo il 01/01/2015	6
	- Utilizzo prevalente di personale interno con regolare contratto nazionale del turismo o comunque sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (es. per servizi di pulizia, facchinaggio, reception, etc...)	4
	- Utilizzo prevalente di personale esterno (ad esempio per servizi di pulizia, facchinaggio, reception ecc..) con regolare contratto nazionale del turismo o comunque sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale	3
<i>Per prevalente ai sensi del presente avviso si intende la maggioranza delle ULA calcolate nel corso dell'anno solare precedente la domanda</i>		
Periodo di apertura della struttura	- Apertura annuale (da verificarsi con gli ultimi 2 anni precedenti quello di presentazione della domanda) - Apertura stagionale prolungata con almeno	3

	7/8 mesi - Apertura stagionale 6 mesi	2 1
Punteggio di qualità del piano di riqualificazione presentato (criterio nel quale è ammessa la molteplicità delle attribuzioni di punteggi)	- Riqualificazione delle camere della struttura ricettiva (nuovi arredi, impianto di condizionamento, domotica, etc...)	5
	- Costruzione o riqualificazione di un centro benessere/piscina/talassoterapia ed elioterapia di pertinenza della struttura ricettiva	5
	- Offerta di nuovi parcheggi coperti o scoperti a servizio della struttura ricettiva	4
	- Corsi di alta formazione per il personale interno dell'azienda	4
	- Altri elementi qualificanti di un'offerta di alto livello (sala 3D, sala giochi per bambini, impianti sportivi, wi fi diffuso, etc...)	4
		3
Struttura ricettiva che opera in connessione con il territorio e che aderisce ad iniziative territoriali attraverso accordi, reti di promozione o Consorzi	- SI - NO	1 0

Per lo svolgimento dell'istruttoria delle singole domande relative alla concessione o alla erogazione dell'agevolazione, FI.L.S.E. potrà disporre accertamenti, anche attraverso sopralluoghi.

10. Erogazione del finanziamento

FI.L.S.E. procederà con le erogazioni richieste previa sottoscrizione del contratto di finanziamento e verifica della correttezza della documentazione presentata, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi compresa la regolarità contributiva.

FI.L.S.E. potrà richiedere documentazione finalizzata all'acquisizione dell'informativa antimafia.

Erogazione dell'anticipo del finanziamento concesso

L'impresa potrà richiedere l'erogazione a titolo di anticipo di un importo sino all'80% del finanziamento concesso, e comunque nel limite dell'80% del valore cauzionale dei beni posti a garanzia, -così come risultante dalla dichiarazione bancaria di cui alla successiva lettera b), subordinatamente all'avvenuto inoltrò a FI.L.S.E. della richiesta di erogazione dell'anticipo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa per tramite del sistema "Bandi on line".

A tale richiesta di erogazione dovrà seguire trasmissione della seguente documentazione:

- a) eventuale copia dei titoli abilitativi per le opere di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici, qualora già non precedentemente presentati;
- b) dichiarazione della Banca Convenzionata relativa alle garanzie acquisite a supporto del finanziamento (modulo D);
- c) copia conforme all'originale del contratto di finanziamento, qualora non precedentemente prodotta;
- d) relazione notarile definitiva relativa ai beni ipotecati.

FI.L.S.E., verificata l'idoneità della documentazione prodotta, comunica alla Banca Convenzionata il nulla osta all'erogazione dell'anticipo del finanziamento.

Erogazione del saldo

L'impresa potrà richiedere l'erogazione del saldo ad ultimazione del Piano di riqualificazione inviando a FI.L.S.E. a mezzo Bandi On Line:

dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario, ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante:

- che il beneficiario non abbia ottenuto sul finanziamento concesso altre agevolazioni ai sensi del precedente punto 6 del presente Avviso;
- conferma dei punteggi attribuiti in sede di concessione dell'agevolazione;
- che i titoli di spesa – che non costituiscono spese ammissibili, ma base per la quantificazione della dimensione del progetto - afferenti al Piano stesso ed indicati nella perizia di cui al modulo E:
 - o sono intestati al soggetto beneficiario medesimo;
 - o sono fiscalmente regolari e sono afferenti al Piano di riqualificazione realizzato;
 - o sono stati regolarmente e/o integralmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati al soggetto beneficiario e che sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - o sono stati pagati nelle date e nelle modalità indicate nelle schermate di Bandi on Line;
 - o non ricadono nei casi di inammissibilità, di cui al precedente punto 5 del presente Avviso, ai fini della quantificazione del Piano di riqualificazione;

- si riferiscono ad un Piano di riqualificazione correlato alla sede ligure nella quale viene svolta l'attività ricettiva.

A tale richiesta di erogazione dovrà seguire trasmissione della seguente documentazione qualora non precedentemente prodotta:

- dichiarazione della Banca Convenzionata relativa alle garanzie acquisite a supporto del finanziamento (modulo D);
- perizia asseverata (modulo E) con la descrizione dettagliata dell'intervento realizzato e l'indicazione di tutti i titoli di spesa - che non costituiscono spese ammissibili, ma base per la quantificazione della dimensione del progetto - facenti parte del Piano di riqualificazione realizzato. Tale perizia deve essere redatta da tecnico abilitato, iscritto ad Albo professionale e corredata da documentazione fotografica, attestante la coerenza del Piano di riqualificazione realizzato con il Piano ammesso in sede di concessione di agevolazione;
- Copia conforme all'originale del contratto di finanziamento;
- relazione notarile definitiva relativa ai beni ipotecati;
- eventuale copia dei titoli abilitativi per le opere di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici;
- copia conforme di atto di vincolo di destinazione d'uso sugli immobili oggetto degli interventi con validità pari alla durata del finanziamento sottoscritto, a favore di Regione Liguria, completa di nota di trascrizione presso la competente Agenzia del Territorio.

FI.L.S.E., verificata l'idoneità della documentazione prodotta, comunica alla Banca Convenzionata il nulla osta all'erogazione del saldo del finanziamento concesso.

Nel caso in cui, in sede di saldo, l'importo complessivo ammissibile del Piano di riqualificazione risulti inferiore al finanziamento concesso, FI.L.S.E. ridurrà l'importo concesso ed eventualmente erogato, mediante apposito atto di disimpegno o di revoca per quanto non rendicontato o non ritenuto ammissibile.

In tale eventualità, in occasione della rendicontazione finale, il finanziamento sottoscritto verrà ridotto del relativo importo.

La rendicontazione finale di spesa dovrà essere prodotta a FI.L.S.E. entro il termine di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del piano di riqualificazione ammesso ad agevolazione (18 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E.).

11. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:

- a) eseguire il Piano di riqualificazione entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione da parte di FI.L.S.E.;
- b) produrre la rendicontazione finale nei termini previsti;
- c) rispettare quanto previsto nella delibera di concessione delle agevolazioni e gli impegni assunti nella domanda di agevolazione;
- d) dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione del progetto finanziato;
- e) realizzare un piano di riqualificazione ammissibile non inferiore ad Euro 150.000,00;
- f) comunicare a FI.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo all'impresa del finanziamento concesso;
- g) trasmettere copia conforme a FI.L.S.E. del contratto di finanziamento stipulato con la Banca Convenzionata entro 6 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione;
- h) rispettare le prescrizioni previste dal contratto di finanziamento stipulato con la Banca Convenzionata relativamente alla presente agevolazione;
- i) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso fino alla data di richiesta dell'erogazione del saldo;
- j) mantenere in esercizio l'attività, con riferimento specifico agli interventi oggetto dell'agevolazione, per almeno 3 anni dal completamento dell'intervento, fatto salvo l'esistenza del vincolo di cui al punto seguente;
- k) provvedere alla trascrizione del vincolo di destinazione d'uso sugli immobili oggetto degli interventi con validità pari alla durata del finanziamento sottoscritto;
- l) conservare a disposizione di Regione e di FI.L.S.E. per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di ultimazione del Piano di riqualificazione, la documentazione originale delle spese ad esso riferite;
- m) assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese facenti parte del Piano di riqualificazione agevolato e per l'accreditamento del finanziamento concesso;
- n) accettare sia durante l'istruttoria e dopo la realizzazione del Piano di riqualificazione, le verifiche tecniche ed i controlli che la FI.L.S.E., gli Organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

12. Revoche

In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall'Avviso o dal relativo contratto di finanziamento, FI.L.S.E. potrà revocare totalmente o parzialmente l'agevolazione concessa dandone comunicazione alla Banca Convenzionata che provvederà a estinguere o a ridurre la quota di finanziamento concesso a valere sui fondi regionali, nonché a estinguere o a ridurre in egual misura la quota di finanziamento concesso a valere su fondi privati.

Nei casi di revoca, relativamente alla quota a valere sui fondi regionali, il soggetto finanziato è tenuto a restituire:

- ✓ le somme erogate gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 250 punti base, dal momento dell'erogazione a quello della restituzione;
- ✓ le somme corrispondenti all'agevolazione revocata in termini di "de minimis", gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 250 punti base, dal momento della concessione dell'agevolazione a quello della restituzione.

Il procedimento di revoca – regolato ai sensi della legge regionale n.56/2009 ed al regolamento regionale n.2/2011 - dovrà concludersi entro 90 giorni dall'avvio dello stesso.

Il credito vantato da FI.L.S.E. a seguito di revoca e di escussione della garanzia è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

La revoca totale dell'agevolazione comporterà la contestuale risoluzione del contratto di finanziamento stipulato ai sensi del presente Avviso.

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario non abbia eseguito il piano di riqualificazione in conformità alla proposta approvata nelle modalità e nelle finalità previste;
3. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
4. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;
5. l'impresa non abbia rispettato gli obblighi stabiliti alle lettere a), f), g), h), i), j), k), m) ed n) del precedente punto 11.

13. Controlli e Monitoraggio

FI.L.S.E., durante la realizzazione dell'intervento, si riserva di richiedere all'impresa beneficiaria una relazione dello stato avanzamento dei lavori e, nel caso, di effettuare controlli.

FI.L.S.E., i competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

Regione e FI.L.S.E. provvederanno altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

14. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto dell'agevolazione, Regione e FI.L.S.E. non si assumono responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relative agli interventi potranno essere revocate.

15. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.p.a.

MODULO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

(da compilarsi a cura del richiedente e da presentare alla Banca Convenzionata)

Spett.le

Banca

Oggetto: Richiesta di finanziamento ai sensi dell'Avviso di cui alla DGR n...del.....(Finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica - Edizione 2017)

Con la presente si richiede un finanziamento di euro..... (indicare l'importo complessivo)
di cui:

euro(pari al 50%) a valere su provvista regionale a tasso fisso e

euro.....(pari al 50%) a valere su provvista bancaria a tasso fisso o variabile.

Il finanziamento richiesto ha una durata pari a(indicare 10/15 anni), con rata semestrale posticipata avente scadenza 30/06 e 31/12 di ogni anno ed è richiesto nelle modalità previste dall' Avviso.

Luogo e data,.....

Firma del richiedente.

Timbro e firma della Banca Convenzionata per ricevuta:

In allegato: modulo B per la dichiarazione di attribuzione (o di assenza) di "Classificazione di rischio" da parte della Banca.

Modulo B

Modulo per la dichiarazione di attribuzione (o di assenza) di “Classificazione di rischio”

(di cui al punto 10 h) dell’Avviso - da compilare a cura della Banca Convenzionata)

Spett.le

Impresa

Oggetto: Dichiarazione di attribuzione (o di assenza) di “Classificazione di rischio”.

Con la presente si dichiara che alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca (indicata sul modulo A) la sua Spettabile Impresa:

- non ha “Classificazione di rischio” attribuita,
oppure
- ha la seguente “Classificazione di rischio” calcolata sulla base di una “Probabilità di default”:

(nota: barrare la corrispondente “Classificazione di rischio” nella tabella sottostante).

“Probabilità di default”	“Classificazione di rischio”
Fino a 0,114%	1
da 0,114% a 0,308%	2
da 0,308% a 0,805%	3
da 0,805% a 2,203%	4
da 2,203% a 3,638%	5

In caso di assenza di “Classificazione di rischio” ci impegniamo a fornire all’Impresa e/o a FI.L.S.E. analoga comunicazione al momento dell’attribuzione della medesima da parte nostra.

Data

Timbro e firma della Banca

COMUNICAZIONE DI DELIBERA BANCARIA

Spett.le

FI.L.S.E.

Oggetto: comunicazione di delibera bancaria.

Con la presente si comunica che in data.....a favore dia valere sull'Avviso di cui alla DGR n.....del..... Finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica - Edizione 2017 è stato deliberato un finanziamento di eurodi cui eurocon fondi regionali (indicare la parte regionale nel limite massimo di quanto stabilito con il provvedimento di concessione da parte di FI.L.S.E. ed eurocon fondi privati (indicare un importo pari alla parte regionale).

Il finanziamento ha durata pari asemestri (indicare 20 o 30 semestri) di cui semestri di pre-ammortamento, il parametro di riferimento è quello indicato nella Convenzione FI.L.S.E./Banca da noi a suo tempo sottoscritta, lo spread applicato è pari apunti base come previsto nel limite della Convenzione stessa. Le rate sono semestrali con scadenza al 30/06 e 31/12 di ogni anno.

Le garanzie acquisite a supporto e concordate con il beneficiario sono le seguenti:

Si allega copia della delibera bancaria.

Luogo e data.....

(Timbro e firma Banca)

(nota: in caso di delibera negativa trasmettere una comunicazione motivata di non concessione del finanziamento con allegata la relativa comunicazione al cliente)

**DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL VALORE CAUZIONALE DEI BENI POSTI A
GARANZIA DEL FINANZIAMENTO**

(a cura Banca Convenzionata)

In riferimento al finanziamento di cui alla decisione F.I.L.S.E. n.del.....a favore
di.....ai sensi della Convenzione F.I.L.S.E./Banca a suo tempo
da noi sottoscritta si dichiara che il valore cauzionale dei beni posti a garanzia del finanziamento
stesso è pari a euro

Inoltre, qualora presenti, si comunica altresì che sul finanziamento sono state acquisite le seguenti
ulteriori garanzie:

.....
.....
.....
.....

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti,

Genova,

(Timbro e firma Banca)

Modulo E

PERIZIA TECNICA ASSEVERATA

(nota: redatta da tecnico qualificato iscritto ad Albo professionale in relazione alla tipologia di investimento:

Ingegnere, Geometra, Architetto, etc.)

Oggetto: Richiesta di finanziamento ai sensi dell' Avviso di cui alla DGR n...del.....(Finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica - Edizione 2017)

Il sottoscritto residente in.....
prov. diin via.....
iscritto all'ordine de... della prov. di..... ricevuto
incarico dal Sig., in qualità
di.....dell'impresa.....
di redigere una perizia tecnica asseverata al fine di attestare la regolare esecuzione e la sua conformità con il progetto finanziato e realizzato sull'immobile sito in
.....via....., espone quanto segue:

Descrizione del Piano di riqualificazione realizzato
(suddiviso tra le tipologie di cui al punto 5 dell'Avviso)

Qualora necessari, attestazione della coerenza del Piano di riqualificazione realizzato con i titoli abilitativi acquisiti.

Relativa alle finalità previste, attestazione della coerenza del Piano di riqualificazione realizzato con il Piano ammesso in sede di concessione di agevolazione.

ALLEGA

documentazione fotografica del Piano di riqualificazione realizzato.

data:

IL TECNICO

.....

(timbro e firma)

PER IL CO-FINANZIAMENTO CON PROVISTA PUBBLICA

FINANZIAMENTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (M.P.M.I.) PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA - Edizione 2017

Avviso approvato con DGR n.del

TRA

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., con sede in Via Peschiera 16, 16122 Genova, C.F. e partita IVA n. 00616030102, capitale sociale Euro 24.700.565,76 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova al n. 31217, di seguito denominata "FI.L.S.E.", in persona del Dott. Ugo Ballerini, nato a Pisa il 28/10/47, nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata della FI.L.S.E.;

e

la Banca _____ con sede in _____, _____
_____, rappresentata dal

_____ (di seguito Banca)

PREMESSO CHE:

- a) la Regione Liguria con l.r. n. 1 del 16/02/2016 ha previsto la costituzione di un Fondo Strategico regionale;
- b) la Regione Liguria con l.r. n. 34 del 27/12/2016 ha istituito il Fondo Strategico regionale destinato a interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali assegnandone, tra l'altro, la gestione a FI.L.S.E. S.p.A., fatti salvi i casi di gestione diretta da parte della Giunta Regionale;
- c) la Regione Liguria con DGR n. 165 dell' 03/03/2017 ha preso atto del verbale della seduta del Comitato di indirizzo del Fondo Strategico regionale del 16/02/2017 che ha individuato le risorse economiche per i fondi rotativi per finanziamenti destinabili a strutture ricettive ed attività turistiche;
- d) la Regione Liguria con DGR n.delha riservato una dotazione finanziaria di euro 6.000.000,00 per la concessione alle MPMI turistiche rientranti nella tipologia strutture ricettive

alberghiere ed ha approvato l'Avviso "FINANZIAMENTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (M.P.M.I.) PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA - Edizione 2017" con la relativa modulistica (di seguito "Avviso"), nonché il necessario schema di Convenzione FI.L.S.E. / Banche per la definizione in attuazione del precitato Avviso;

- e) stante quanto sopra la Banca si dichiara disponibile, previa sottoscrizione della presente Convenzione, ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le modalità stabilite dall'Avviso da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con il fondo regionale sopracitato;

Tutto ciò premesso, si conviene e si conclude quanto segue:

Art. 1 – (Premesse)

Le premesse e i provvedimenti in esse citati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Art. 2 – (Oggetto)

La Convenzione definisce, in attuazione dell'Avviso, i rapporti tra FI.L.S.E. e Banca per la concessione di finanziamenti a favore di micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo, come previsto dall'Avviso.

Art. 3 – (Procedimento per l'accesso ai finanziamenti)

1. Le domande di agevolazione dovranno pervenire a FI.L.S.E. secondo le modalità stabilite nell'Avviso corredate da copia della richiesta di finanziamento timbrata per ricevuta dalla Banca (modulo A all'Avviso) e da dichiarazione di attribuzione (o di assenza) di "Classificazione di rischio" (modulo B allegato all'Avviso) da parte della Banca al momento della richiesta di finanziamento.
2. FI.L.S.E. procede all'esame istruttorio delle istanze pervenute come previsto dall'Avviso trasmettendo alla Banca copia del provvedimento di concessione.
3. La Banca avvia tempestivamente la propria istruttoria, può richiedere all'impresa ogni altra documentazione ritenuta necessaria e decide autonomamente sulle richieste di finanziamento in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità.

4. Al termine della procedura di istruttoria bancaria, da concludersi entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo di concessione dell'agevolazione trasmesso da FI.L.S.E., la Banca trasmette tempestivamente a FI.L.S.E. stessa il modulo C (allegato all'Avviso) corredato da copia della delibera bancaria, contenente tra l'altro:
 - a. in caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria:
 - l'importo deliberato, specificando quota regionale (nel limite massimo di quanto stabilito con il provvedimento amministrativo di concessione decisione di cui al punto 2) del presente articolo) e quota bancaria (di importo pari alla quota regionale);
 - la durata del finanziamento e lo spread applicato ;
 - la descrizione di garanzia ipotecaria e ulteriori garanzie a supporto del finanziamento, concordate con il beneficiario;
 - b. in caso di esito negativo: una comunicazione motivata di non concessione del finanziamento.
5. L'impresa sottoscrive presso la Banca il contratto di finanziamento redatto secondo lo schema di contratto allegato alla presente Convenzione e ne trasmette copia conforme a FI.L.S.E. entro 6 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione, a pena di revoca dell'agevolazione ottenuta.
6. La Banca rilascia al beneficiario la "Dichiarazione attestante il valore cauzionale dei beni posti a garanzia del finanziamento" (come da modulo D allegato all'Avviso).
7. Non prima della trasmissione del contratto di cui al precedente punto 5 e della dichiarazione di cui al precedente punto 6, l'impresa inoltra la richiesta di erogazione a FI.L.S.E., come previsto dall'Avviso. FI.L.S.E. dopo aver esperito quanto previsto dall'Avviso stesso, dà comunicazione di tale richiesta alla Banca unitamente al nulla osta all'erogazione del finanziamento contenente le tutte le indicazioni necessarie e, in base alle modalità operative prescelte dalla Banca convenzionata, (i) autorizza la Banca stessa ad addebitare il conto corrente presso la Banca Tesoriera per l'importo di fondi regionali da erogare oppure, (ii) procede con specifica disposizione di bonifico su conto della Banca Convenzionata.
8. La Banca comunica a FI.L.S.E. l'avvenuta erogazione indicando l'importo e la relativa valuta entro 30 giorni dell'erogazione stessa unitamente a copia dei piani

- d'ammortamento sottoscritti (sia per la quota regionale che per quella bancaria), dai quali risultino il tasso bancario applicato, la data di inizio dell'ammortamento, la quota di capitale e la quota interessi, il numero delle rate, unitamente a copia delle eventuali ulteriori garanzie richieste a supporto del finanziamento.
9. FI.L.S.E. comunica alla Banca Convenzionata le eventuali richieste di variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato, nonché le determinazioni della stessa FI.L.S.E. in merito. Analogamente la Banca comunica a FI.L.S.E. l'eventuale insorgere di eventi che dovessero verificarsi dopo la comunicazione di delibera e che pregiudichino la successiva stipula e/o la successiva erogazione.
10. La Banca è depositaria e garante della custodia delle garanzie acquisite.
11. La Banca trasferisce a FI.L.S.E. tutte le somme di competenza, in applicazione della regola del "pari passu", relativamente alla quota regionale del finanziamento erogato, con pari valuta a quella dell'incasso da parte della Banca stessa.
12. FI.L.S.E. conferisce sin d'ora alla Banca mandato senza rappresentanza affinché in nome proprio e per conto di FI.L.S.E. possa:
- stipulare tutti i contratti ed eseguire tutti gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento;
 - acquisire, con la regola del "pari passu", le garanzie ipotecarie e le eventuali ulteriori garanzie integrative ritenute necessarie a tutela dei finanziamenti stessi, per le quote di rispettiva competenza della Banca e di FI.L.S.E.. Le eventuali garanzie consortili devono essere richieste dalla Banca precisando la natura pubblica di parte del finanziamento.
13. La Banca, verificata l'inesistenza di eventuale stato di insolvenza del beneficiario ed accertati i poteri occorrenti per la sottoscrizione del contratto di finanziamento, eroga – con la regola del "pari passu" - il finanziamento sia per la quota propria e che per la quota regionale secondo le modalità indicate dall'Avviso.

Art. 4 - (Caratteristiche del finanziamento)

1. La forma tecnica consiste in un finanziamento ipotecario non inferiore a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) fino al 100% del Piano di riqualificazione ammesso, con un limite massimo pari a euro 800.000,00 (euro ottocentomila/00).
2. Il finanziamento deve avere durata di 20 (venti) o 30 (trenta) semestri, di cui fino a 4 semestri di pre-ammortamento.
3. Il rimborso del finanziamento è stabilito in rate semestrali costanti posticipate scadenti al 30/06 e al 31/12 di ogni anno.
4. La quota di finanziamento che la Banca corrisponde alle imprese con fondi privati deve essere pari alla quota di finanziamento concessa da FI.L.S.E. con fondi regionali.
5. Il finanziamento può essere erogato ad avvenuta acquisizione delle garanzie previste dalla Banca con le seguenti modalità:
 - 80% del finanziamento a titolo di anticipo e 20% a titolo di saldo, previa richiesta di erogazione come previsto all'art. 3 punto 7) della presente Convenzione per l'anticipo e per il saldo;
 - 100% del finanziamento a titolo di saldo, previa richiesta di erogazione come previsto al punto precitato della Convenzione.
6. Qualora il periodo di ammortamento inizi prima dell'erogazione a saldo sarà cura di FI.L.S.E. e della Banca calcolare un piano di ammortamento integrativo relativamente alle rispettive quote erogate a saldo, ferma restando la durata massima e il periodo di ammortamento stabiliti nel contratto di finanziamento. La regola del "pari passu" tra la quota regionale e la quota privata si applica sempre, tra gli altri casi, a titolo esemplificativo, relativamente all'erogazione, al rimborso delle rate, ad eventuali recuperi di somme a seguito di escussione delle garanzie.
7. Le garanzie vengono valutate, acquisite, conservate ed eventualmente escusse dalla Banca anche per la quota regionale con la regola del "pari passu", con eguale dignità e senza postergazione alcuna.
8. La quota di finanziamento concessa con i fondi regionali è prestata al tasso fisso nominale annuo del 1,25% per i finanziamenti con durata 30 semestri e al tasso fisso nominale annuo del 0,50% per i finanziamenti con durata 20 semestri.

9. La quota di finanziamento concessa con fondi privati è prestata a tasso fisso o variabile ad un tasso annuo nominale pari al parametro di mercato abitualmente utilizzato dalla Banca Convenzionata per analoghe operazioni non agevolate (cd.: "tasso base") maggiorato - in funzione delle valutazioni di merito creditizio - di uno spread non superiore a 400 punti base per i finanziamenti con durata 30 semestri e di uno spread non superiore a 350 punti base per i finanziamenti con durata 20 semestri. Nulla osta all'applicazione di un "tasso base" non negativo, qualora abitualmente utilizzato dalla Banca Convenzionata per analoghe operazioni.
10. Le spese di istruttoria relativamente alla quota di finanziamento concessa con fondi privati non possono essere superiori al 30% delle spese di istruttoria abitualmente applicate per operazioni analoghe.

**Art. 5 – (Variazioni dell'intervento - Inadempienza beneficiario – Recupero coattivo
– Rimborso anticipato)**

1. In caso di approvazione, da parte di F.I.L.S.E., di eventuali richieste di variazione o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato, nonché in caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall'Avviso o dal contratto di finanziamento, F.I.L.S.E. può revocare totalmente o parzialmente l'agevolazione concessa dandone comunicazione alla Banca che provvederà tempestivamente a ridurre conseguentemente la quota di finanziamento concesso a valere sui fondi regionali, nonché a ridurre in egual misura la quota di finanziamento concesso a valere su fondi privati. In particolare, F.I.L.S.E. procede alla revoca dell'agevolazione qualora il contratto di finanziamento non sia sottoscritto entro 6 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione di F.I.L.S.E. da parte dell'impresa, nonché qualora l'intervento non sia effettuato nei tempi e nelle modalità previste dall'Avviso. La Banca, su richiesta del soggetto revocato, valuta la possibilità di definire un piano di rientro relativamente alla quota di finanziamento a valere su fondi regionali avente una durata massima di 30 mesi dalla data di comunicazione della chiusura del procedimento di revoca. Tale piano di rientro deve essere comunicato a F.I.L.S.E.. Sull'importo revocato a valere sulla quota regionale devono essere calcolati gli interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorati di 250 punti base, dalla data di erogazione alla data di versamento di quanto dovuto. A seguito di revoca, il credito vantato da F.I.L.S.E. è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5 art. 9 del D.lgs. n. 123/98.
2. In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario degli obblighi previsti dal contratto di finanziamento la Banca deve comunicare a F.I.L.S.E. tale inadempimento e, acquisito il provvedimento di revoca da parte di F.I.L.S.E., procedere come previsto al punto precedente.
3. In caso di realizzazione parziale del Piano di riqualificazione ammesso ad agevolazione F.I.L.S.E. procede alla revoca parziale o totale dell'agevolazione e del finanziamento concesso per la quale non è stata fornita l'adeguata rendicontazione secondo i casi previsti dall'Avviso dandone

comunicazione alla Banca che procederà come sopra previsto.

4. Il mancato pagamento – anche parziale – delle rate da parte del beneficiario produce, per la quota di finanziamento a valere su fondi regionali e per la quota a valere su fondi privati dal giorno successivo alla scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori che sono calcolati come previsto dall'allegato schema di contratto di finanziamento.
5. In caso di inadempienza del beneficiario dell'obbligo del rimborso delle rate, nonché in caso di recupero coattivo delle somme a seguito di revoca, la Banca attiva tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili, nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la normativa vigente, anche per conto di FI.L.S.E.. Qualora le procedure attivate dalla Banca non risultassero sufficienti al recupero integrale del credito, la Banca informa FI.L.S.E., fornendo motivati pareri e informazioni, ed attende dalla stessa indicazioni per l'assunzione delle decisioni più opportune in merito alle azioni da intraprendere relativamente alla quota regionale di finanziamento (istanza di fallimento, proposta o accettazione di concordato fallimentare, transazione, archiviazione della pratica o altra procedura, ecc.). I costi sostenuti dalla Banca per il recupero del credito seguono la regola del "pari passu" tra FI.L.S.E. e Banca.
6. La Banca relativamente a quanto disposto dall'art. 1186 C.C. si impegna ad acquisire previamente la comunicazione dell'avvenuto provvedimento di revoca da FI.L.S.E..
7. Nel caso in cui l'impresa intenda estinguere parzialmente o totalmente il co-finanziamento, la Banca deve contestualmente accreditare al Fondo la quota regionale e darne comunicazione a FI.L.S.E..

Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)

1. La Banca, oltre a tutte le obbligazioni contenute nella presente Convenzione, deve fornire a FI.L.S.E. rendicontazione periodica semestrale tramite comunicazione scritta, anche per posta elettronica riportante i seguenti dati:
 - a. elenco dei beneficiari con data di concessione e di stipula contratto;
 - b. importo concesso, erogato, restituito e da restituire;
 - c. stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca);
 - d. eventuali azioni intraprese per il recupero del credito;
 - e. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento.
2. La Banca si obbliga altresì a comunicare a FI.L.S.E., entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi informazione di cui sia a conoscenza e che sia rilevante anche ai fini della eventuale decadenza dal finanziamento regionale, al fine di consentire a FI.L.S.E. la valutazione e l'eventuale adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 7 – (Ripartizione somme recuperate)

Tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, sono comunque ripartite pro-quota tra Banca e FI.L.S.E., in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, secondo la menzionata regola del “pari passu”.

Art. 8 – (Cessione del credito)

1. Per tutta la durata del finanziamento, il credito non è cedibile a soggetti diversi dalla Banca deliberante, salvo cessione della quota a valere su fondi privati a Banca d'Italia o a BCE. Alla Banca deliberante rimane, in ogni caso, l'onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio sia per la quota a valere su fondi privati che per la quota a valere su fondi regionali.
2. In caso la Banca deliberante sia oggetto di acquisizione o vendita, il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente Convenzione. Anche in tale situazione deve essere fornita immediata comunicazione scritta a FI.L.S.E..

Art. 9 - (Somme dovute)

Al fine dell'accertamento delle somme dovute fanno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

Art. 10 - (Durata – Recesso)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valida per 20 anni, fatta salva eventuale proroga consensuale per specifiche esigenze di gestione, fermo restando che rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti.
2. E' riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante l'invio di lettera raccomandata con almeno sei mesi di preavviso. Nel caso di recesso la Convenzione rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti.

Art. 11 - (Modifiche alla Convenzione)

Tutte le modifiche alla presente Convenzione devono essere effettuate per iscritto.

Art. 12 - (Foro competente)

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 13 - (Spese)

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico di FI.L.S.E..

Art. 14 - (Domiciliazione - Comunicazioni)

Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

FI.L.S.E. S.p.A. – Via Peschiera, 16 - 16122 Genova.

BANCA _____ presso la propria sede sita in

Genova, _____

FI.L.S.E. S.p.A.

Banca

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole:

Art. 5 - (Variazioni dell'intervento - Inadempienza beneficiario – Recupero coattivo – Rimborso anticipato)

Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)

Art. 7 – (Ripartizione somme recuperate)

Art. 8 – (Cessione del credito)

Art. 10 - (Durata – Recesso)

Art. 12 – (Foro competente)

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, _____

Banca

SCHEMA DI CONTRATTO

REPERTORIO N.

Raccolta n.

CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO

ai sensi dell'art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 1.9.93 n. 385

Repubblica Italiana

L'anno _____ questo giorno _____ del mese di _____ in _____ nella sede dell' _____ Banca SpA in via _____ davanti a me Dr. _____ Notaio residente in _____ iscritto nel Collegio Notarile di _____ sono comparsi:

- Banca (di seguito Banca)
- Impresa finanziata (di seguito Impresa)
- Garante ipotecario (di seguito Parte datrice di ipoteca)

(comparizione a cura della Banca erogante)

Detti Signori, della cui identità personale e piena capacità io Notaio sono certo, fatta rinuncia, d'accordo fra loro e con me, all'assistenza dei testimoni,

PREMESSO

- a) la Regione Liguria con l.r. n. 1 del 16/02/2016 e con l.r. n. 34 del 27/12/2016 ha previsto la costituzione di un Fondo Strategico regionale ed lo ha istituito e destinato a interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali;
- b) la Regione Liguria con DGR n.delha riservato una dotazione finanziaria di euro 6.000.000,00 per la concessione alle MPMI turistiche rientranti nella tipologia strutture ricettive alberghiere ed ha approvato l'Avviso "FINANZIAMENTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (M.P.M.I.) PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA - Edizione 2017" con la relativa modulistica (di seguito "Avviso"), nonché il necessario schema di Convenzione FI.L.S.E. / Banche per la definizione dei reciproci rapporti scaturenti dalle modalità di cui al precitato Avviso;
- c) che la Banca ha sottoscritto con FI.L.S.E. in data.....la Convenzione di cui alla precedente lettera.
- d) che l'Impresa ha presentato a FI.L.S.E. domanda di agevolazione ai sensi dell'Avviso;
- e) che FI.L.S.E ha concesso in data.....con provvedimento di concessione n.....un finanziamento pari a euro.....a valere sul precitato Avviso;

- f) che la Banca, a seguito di richiesta dell'Impresa, ha concesso alla stessa in data.....un finanziamento pari a euro.....di cui eurocon la provvista regionale di cui alla precedente lettera ed euro.....con una provvista privata alle condizioni e nella modalità previste dal precitato Avviso e ai sensi della Convenzione di cui alla lettera c);
- g) che l'Impresa è a conoscenza e prende atto che l'erogazione del finanziamento potrà avvenire solo a seguito di nulla osta concesso da FI.L.S.E. alla Banca ad avvenuto esame della richiesta di erogazione a titolo di anticipo e/o a titolo di saldo avanzate dall'Impresa nelle modalità previste dall'Avviso;
- h) che l'Impresa accetta integralmente le condizioni e tutte le disposizioni legislative, regolamentari e da Avviso che disciplinano la presente operazione;
- i) in caso di acquisizione di garanzia fideiussoria o consortile con atto a parte verrà rilasciata a favore della Banca e nell'interesse dell'Impresa, a garanzia del suddetto finanziamento, fidejussione specifica da parte di(di seguito anche Confidi);

tutto ciò premesso e da ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Ai sensi degli Artt. 38 e ss del D. Lgs. n. 385/1993 (di seguito anche T.U.B.), la Banca concede all'Impresa "....." che accetta, un finanziamento assistito da garanzia ipotecaria per complessivi Euro di cui Eurocon i mezzi appositamente conferiti alla Banca da FI.L.S.E., a valere sul Fondo Regionale di cui alle premesse (di seguito "fondi regionali"), giusta Convenzione indicata in premessa, e sulla base della quale la Banca – agendo in proprio in esecuzione di mandato senza rappresentanza – assume i diritti e gli obblighi dell'intero finanziamento.

Il presente finanziamento è finalizzato alla realizzazione del Piano di Riqualficazione indicato nella relativa richiesta presentata dall'Impresa a FI.L.S.E, illustrato nei documenti allegati alla richiesta stessa e ritenuto ammissibili da FI.L.S.E. per Euro , con decisione n. del

Il presente finanziamento è regolato dalle norme, prescrizioni e pattuizioni indicate nelle premesse, che i contraenti dichiarano di avere letto integralmente prima d'ora e di accettare complessivamente e singolarmente, nonché negli allegati "Capitolato" e "Documento di sintesi" che, firmati dalle parti e da me Notaio, si allegano rispettivamente, sotto le lettera "___" e "___", al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Le parti prendono atto che il "Documento di sintesi" riporta le condizioni economiche relative al contratto.

Art. 2 - OBBLIGHI

L'impresa si obbliga a fornire alla Banca entro il termine di 2 mesi dalla data odierna i seguenti documenti:

- a) relazione notarile definitiva da cui risulti l'avvenuta iscrizione/intavolazione, con i relativi estremi, dell'ipoteca di cui al presente contratto, attestante che al momento di tale iscrizione/intavolazione l'immobile offerto in garanzia era di piena proprietà di chi ha concesso l'ipoteca e con l'indicazione di eventuali vincoli, iscrizioni, formalità pregiudizievoli;
- b) copia esecutiva del presente contratto nonché duplo della nota d'iscrizione ipotecaria/ dell'estratto tavolare recante l'intavolazione del diritto d'ipoteca;
- c) dichiarazione di un perito che attesti la conformità alle norme edilizie dell'immobile ipotecato;
- d) polizza di assicurazione di cui all'art.....del capitolato (Polizza incendio);
- e) certificato di insussistenza di procedure concorsuali a carico dell'Impresa (e della parte datrice d'ipoteca), aggiornato a data recente, comunque di dieci giorni successiva a quella dell'iscrizione dell'ipoteca/dell'intavolazione del diritto di ipoteca.

L'Impresa prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nel termine indicato agli adempimenti previsti nel presente articolo, la Banca potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

Le spese e gli oneri comunque sostenuti dalla Banca restano a carico dell'Impresa che provvede al loro pagamento entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DEL RIMBORSO

L'importo del finanziamento è prelevabile dall'Impresa, a seguito del pervenimento alla Banca del nulla osta da parte di FI.L.S.E. all'erogazione del finanziamento. Nulla osta che viene trasmesso da FI.L.S.E. dopo aver esperito quanto previsto dall'Avviso a seguito della richiesta di erogazione a titolo di acconto e/o a titolo di saldo inoltrata dall'Impresa a FI.L.S.E. medesima.

La durata del finanziamento prevede un periodo di preammortamento pari asemestri (indicare massimo 4 semestri) ed un piano di ammortamento pari asemestri (indicare 16 o 26 semestri, nel caso di indicazione di "4" come semestri di preammortamento), con pagamento di rate semestrali, di preammortamento e di ammortamento, in via posticipata.

La prima rata di pre-ammortamento scade al termine del semestre nel quale viene effettuata la prima erogazione a valere sul presente contratto.

L'impresa si impegna a rimborsare il finanziamento in rate semestrali posticipate costanti, scadenti il 30/06 e il 31/12 di ogni anno, secondo i piani di rimborso riconosciuti ed approvati che si allegano al presente atto sotto la lettera "...", e che potranno essere modificati dalla Banca, nel rispetto delle norme previste dal Bando, anche in relazione agli obblighi previsti nel Bando stesso.

Tali piano di ammortamento riguardano la quota di finanziamento concessa a valere su fondi pubblici (a tasso fisso) e la quota di finanziamento concessa a valere su fondi regionali (a tasso fisso o variabile).

Qualora il periodo di ammortamento inizi prima dell'erogazione a saldo sarà cura di FI.L.S.E. e della Banca calcolare un piano di ammortamento integrativo relativamente alle rispettive quote erogate a saldo ferma restando la durata massima e il periodo di ammortamento stabiliti nel presente contratto di finanziamento.

L'impresa, all'atto di ogni erogazione, rilascerà ampia quietanza con specifico riconoscimento di debito per l'importo del finanziamento via via ricevuto.

La Banca si riserva la facoltà di modificare l'importo del presente contratto e di ridefinire i piani di ammortamento sulla base della comunicazione di FI.L.S.E. effettuata a seguito dell'esame della rendicontazione finale di spesa.

La Banca potrà, comunque, procedere con la revoca del finanziamento e la risoluzione del presente contratto nei casi di non regolare completamento del Piano di riqualificazione segnalati da FI.L.S.E. ai sensi dell'Avviso ed in particolare dei casi previsti ai punti 11 e 12 dell'Avviso stesso.

Resta inoltre fermo quanto disposto dall'art. 1186 C.C.

Art. 4 - INTERESSI

L'Impresa prende atto ed accetta, assumendosene ogni obbligo conseguente, che i tassi di interesse vengono convenuti come di seguito dettagliato:

(per la quota di finanziamento con fondi privati a tasso fisso o variabile)

- a) quanto alla tranches di €., corrispondente alla quota parte di mutuo concessa utilizzando i fondi propri della Banca, *(dettagliare a cura Banca nelle consuete modalità)*

(per la quota di finanziamento con fondi regionali a tasso fisso)

- b) quanto alla tranches di €., corrispondente alla quota parte di mutuo concessa utilizzando i fondi regionali il tasso nominale annuo è pari al.....(indicare 0,50% o 1,25% se a 10 o 15 anni).

Gli interessi sulle somme erogate, calcolati sul numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi, con divisore 360, saranno versati dall'Impresa in via posticipata il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo - anche in caso di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del contratto e di revoca del mutuo - decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora:

- per la quota di finanziamento a valere su fondi privati, dal giorno successivo alla scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore della

Banca che saranno calcolati nella misura pari al tasso tempo per tempo vigente sopra indicato alla lettera a) maggiorato dipunti base in ragione d'anno ;

- per la quota di finanziamento a valere su fondi pubblici, dal giorno successivo alla scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di FI.L.S.E. che saranno calcolati nella misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente più 250 punti base in ragione d'anno.

Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica.

Art. 5 – OBBLIGHI

L'impresa si dichiara consapevole che il presente Il finanziamento non può essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di Stato e/o concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

In particolare, l'impresa è obbligata al rispetto di quanto espressamente stabilito ai punti 11 e 12 dell'Avviso "OBBLIGHI" e "REVOCHE".

La revoca parziale o totale del finanziamento ed il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, potrà essere disposta dalla Banca, a seguito di comunicazione da parte di FI.L.S.E.. In particolare, qualora l'Impresa non rispetti quanto espressamente prescritto ai punti 11 e 12 "OBBLIGHI" e "REVOCHE" dell'Avviso stesso.

In relazione all'agevolazione concessa l'Impresa si assume tutti gli obblighi previsti dall'Avviso e dalla relativa normativa. In particolare l'Impresa si obbliga inoltre a consentire i controlli e gli accertamenti che Regione, FI.L.S.E. e Banca riterranno opportuno eseguire in qualunque momento.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Impresa comporterà la revoca dell'agevolazione nei casi previsti dall'Avviso e la conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.dell'allegato Capitolato.

In caso di revoca, anche parziale, del finanziamento l'Impresa si obbliga a versare, entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta, le somme tutte, compresi anche interessi e accessori previsti dal presente contratto.

L'Impresa rinuncia a fare valere, nei confronti della Banca, ogni diritto ed ogni contestazione in relazione alla mancata erogazione, ritardo, modifica, interruzione o revoca dell'intervento agevolato.

Art. 6 - COMMISSIONI E SPESE – FACOLTA' DI MODIFICA

Ai sensi e per gli effetti del titolo VI capo I del T.U.B., si applicano al mutuo le commissioni e spese previste nell'allegato "Documento di sintesi".

Sono a carico dell'Impresa le spese relative al presente contratto, comprese quelle relative al rilascio di copie autentiche ed in forma esecutiva, nonché quelle relative alle formalità d'iscrizione o annotamento ipotecari.

L'Impresa approva specificamente che la Banca possa, in presenza di giustificato motivo, modificare le condizioni economiche applicate al presente mutuo, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione all'Impresa con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", verrà validamente effettuata in forma scritta all'indirizzo indicato dall'Impresa. In alternativa, e con l'accordo dell'Impresa, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole. La modifica si intende approvata se l'Impresa non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, l'Impresa ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma che precede sono inefficaci, se sfavorevoli all'Impresa.

I precedenti commi riportano quanto attualmente previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 385/1993; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui la Banca intende procedere ad una modifica.

Per gli onorari e i diritti notarili si applica l'art. 39 comma settimo del T.U.B.

Art. 7 - ESTINZIONE ANTICIPATA

L'impresa potrà in ogni momento optare per il rimborso anticipato del finanziamento, fermo l'obbligo del pagamento degli interessi maturati.

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo, in linea capitale e interessi, a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, ivi compresi gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse creditrice.

La penale per estinzione anticipata è pari a:

- zero per la quota di finanziamento a valere su fondi regionali;
- (massimo 3%) per la quota di finanziamento a valere sui fondi privati.

Esempio calcolo penale di estinzione anticipata: (esempio 1%)

Capitale restituito anticipatamente Euro 1.000,00 (mille/00) e penale per estinzione anticipata del 1%:

$$\frac{1.000,00 \times 1}{100} = 10 \text{ euro}$$

Per l'estinzione anticipata, non a causa di revoca, non potrà essere addebitato nessun altro onere oltre al compenso onnicomprensivo sopra indicato.

Nel caso di rimborso parziale anticipato le somme rimborsate verranno imputate ai due piani di ammortamento in quote proporzionali ai rispettivi capitali concessi.

L'Impresa prende atto che dell'intervenuta estinzione anticipata, totale o parziale, la Banca è tenuta ad informarne FI.L.S.E., per gli eventuali interventi in relazione all'agevolazione concessa.

Art. 8 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, anche ai fini dell'iscrizione ipotecaria, la Banca elegge domicilio pressol'Agenzia

L'Impresa ino, se qui irreperibile....., presso la casa comunale di; a tale domicilio eletto, o a quello reale dell'Impresa la Banca potrà fare eseguire la notificazione di tutti gli atti anche esecutivi.

I garanti ino, se qui irreperibile....., presso la casa comunale di; a tale domicilio eletto, o a quello reale dei garanti, la Banca potrà fare eseguire la notificazione di tutti gli atti anche esecutivi.

Art. 9 - FLUSSI INFORMATIVI

Con riferimento all'informativa che è stata resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003, l'Impresa prende atto che, per la gestione delle agevolazioni di cui alle premesse, potranno costituire oggetto di comunicazione tra la Banca, la Regione Liguria e FI.L.S.E. - e saranno trattati con strumenti manuali, telematici ed informatici - i dati relativi alla richiesta di mutuo quelli relativi all'andamento del medesimo ed alla regolarità dei pagamenti nonché le informazioni sulla sussistenza o il venir meno dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni nonché le notizie pregiudizievoli che vengano eventualmente rilevate.

(da inserire nel caso di garanzia consortile)

Sempre con riferimento alla predetta informativa l'Impresa prende atto che, nell'ambito della citata convenzione con il Confidi, in relazione alla quale il presente mutuo è stato concesso, potranno costituire oggetto di comunicazione tra la Banca ed il Confidi stesso, e saranno trattati - con strumenti manuali, telematici ed informatici - i dati relativi alla richiesta di mutuo, quelli relativi all'andamento del medesimo ed alla regolarità dei pagamenti nonché le notizie pregiudizievoli che vengano eventualmente rilevate.

L'Impresa pertanto autorizza la comunicazione ed il trattamento dei dati nei termini sopra indicati.

Art. 10 - IPOTECA

A garantire il puntuale rimborso del mutuo e l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto e dall'allegato Capitolato delle Condizioni Generali, l'Impresa (e/o il Garante datore d'ipoteca) ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41 del T.U.B. consente alla Banca di iscrivere

IPOTECA

sopra l'immobile, e le accessioni, i miglioramenti e le pertinenze relativi, di cui alla seguente descrizione (segue descrizione particolareggiata).

Detta ipoteca viene concessa per la complessiva somma di Euro (nota: indicare una percentuale non inferiore al 120% dell'importo del finanziamento) che comprende in via presuntiva:

- Euro per capitale finanziato.
- interessi, anche di mora, nella misura variabile prevista all'art. 3 del presente contratto;
- spese, anche giudiziali (incluse quelle di cui al primo comma dell'art. 2855 cc), premi di assicurazione, tasse, imposte e qualunque altra somma che potesse rappresentare un credito della Banca in dipendenza del presente contratto o di legge anche per i casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine.

Ai sensi dell'art. 39 comma terzo del T.U.B, il credito della Banca è garantito dall'ipoteca iscritta / intavolata fino alla concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto, per effetto delle clausole di indicizzazione di cui all'art. 3 del presente contratto.

Il concedente acconsente che a richiesta di chiunque la presente ipoteca venga iscritta / intavolata presso l'ufficio competente per il servizio di conservatoria dei registri immobiliari con esonero del medesimo da ogni responsabilità al riguardo.

Dichiara, assumendo ogni conseguente responsabilità, che detto immobile è nella sua libera ed esclusiva proprietà e disponibilità e che non è soggetto ad alcuna iscrizione / intavolazione o privilegio né ad alcuna trascrizione / annotazione precedente, a servitù non apparenti o ad altro vincolo o onere anche per imposte o di pia no regolatore, che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria concessa a fronte del mutuo ad esclusione di:

.....
.....
.....

(a cura notaio: come da relazione notarile preliminare)

Art. 11 – Oneri Fiscali

Il presente atto e le relative formalità godono del trattamento tributario previsto dagli Artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, in luogo delle quali viene corrisposta dalla Banca un'imposta sostitutiva sull'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio) e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 19 del citato D.P.R. 601/1973, la tranche del presente mutuo concessa con fondi regionali non concorre a determinare la base imponibile della citata imposta.

Oltre all'ammontare dell'imposta sostitutiva riconosciuta alla Banca e da questa trattenuta sulla somma erogata, nella misura in atto al momento dell'erogazione stessa, l'Impresa si impegna a versare alla Banca le eventuali maggiorazioni di detta imposta che, per successive disposizioni legislative, la Banca fosse tenuta a corrispondere in relazione al presente atto.

Le parti dichiarano di aver già preso conoscenza degli allegati e perciò dispensano me Notaio dalla lettura dei medesimi.

Sarà cura del Notaio rogante fornire all'Impresa ed al/ai Garante/i copia autentica del presente atto, fornendo alla Banca attestazione circa l'avvenuta consegna di detta/dette copie.

Il presente atto pubblico è stato da me Notaio letto alle parti, le quali a seguito di mia richiesta hanno dichiarato lo stesso conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono qui in calce e nel margine dei fogli intermedi unitamente agli allegati come per legge.

L'atto stesso a cura di me Notaio è stato scritto da persona di mia fiducia e consta di ... fogli di cui scritte paginee linee della presente.

.....
.....

Art. 12 - Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal Cliente è quello di Genova.